



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Catanzaro

CORTE DEI CONTI



0001815-23/06/2015-SC_CAL-T81-P

Al Commissario Straordinario
dell'Azienda Sanitaria Provinciale
di
Vibo Valentia (VV)

OGGETTO: Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
Invio deliberazione n. **38/2015**.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa
Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA
dott.ssa Elena RUSSO



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Ginestra	Presidente f.f.
Dott.ssa Michela Muti	Referendario
Dott. Raffaele Maienza	Referendario (relatore)
Dott.ssa Elisabetta Usai	Referendario



nella Camera di consiglio del giorno 8 giugno 2015

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'articolo 1, commi 3 e 7 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n. 19/SEZAUT/2013/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la quale sono state approvate, relativamente ai bilanci 2012, le linee guida, con correlato questionario, cui devono attenersi i Collegi sindacali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere per la redazione della relazione da trasmettere alle Sezioni regionali di controllo in attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le note prot. n. 37393 del 3 dicembre 2013 e nota (e-mail) del 20 gennaio 2014, con le quali il Direttore Generale e il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria di Vibo Valentia hanno trasmesso alla Sezione la documentazione inerente al bilancio di esercizio 2012;

VISTE le note n. 607 e 608 dell'11 marzo 2015, inviate, rispettivamente, al Direttore generale e al Presidente del Collegio sindacale della Azienda sanitaria di Vibo Valentia, con le quali il Magistrato Istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente, richiedendo ulteriori elementi istruttori ad integrazione e chiarimento della documentazione acquisita;

VISTA la nota n. 19262 del 17 aprile 2015, acquisita in data 17 aprile 2015 al prot. n. 1043, con la quale il Direttore generale e il Collegio sindacale hanno dato riscontro, per quanto di propria competenza alle richieste formulate in sede istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 10/2015 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato Relatore, dott. Raffaele Maienza,

FATTO

In sede di esame del bilancio 2012, trasmesso dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Vibo Valentia, acquisito dalla Sezione al prot. n. 4159 del 9 dicembre 2013 e del Questionario-relazione (d'ora innanzi, Questionario) trasmesso dal Collegio sindacale, acquisito al prot. n. 847 del 21 gennaio 2014, il Magistrato istruttore ha rilevato diverse criticità e carenze documentali, per le quali sono state formulate specifiche richieste istruttorie, con le note n. 607 e 608 dell'11 marzo 2015, inviate, rispettivamente, al Direttore generale e al Presidente del Collegio sindacale dell'ASP di Vibo Valentia.

Con nota a firma congiunta del Direttore generale e del Collegio sindacale n. 19262 del 17 aprile 2015, acquisita agli atti della Sezione in pari data al prot. n. 1043, sono stati forniti i chiarimenti e le integrazioni richiesti in sede istruttoria.

DIRITTO

L'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha stabilito che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione"*.

L'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel rinviare ai commi 166 e ss. del medesimo articolo, ha intestato in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e*



del coordinamento della finanza pubblica", la funzione di verifica e accertamento della gestione finanziaria degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico finanziaria, i relativi bilanci.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante la *"Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale"*, che, nel modificare l'articolo 97 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, la fondamentale regola dell'equilibrio dei bilanci.

Le prerogative e i confini del controllo *de quo* sono stati compiutamente delineati dalla giurisprudenza costituzionale.

Con la recente pronuncia n. 39 del 2014, così come, peraltro, con le precedenti sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 179 del 2007, la Corte costituzionale ha affermato *"il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie"*.

Per l'effettivo conseguimento di tale scopo, in base al successivo comma 7 del predetto articolo 1 del D.L. 174/2012, l'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità ovvero *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* comporta l'obbligo, da parte dell'ente controllato, di adottare le misure correttive necessarie per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia della Sezione regionale.

Inoltre, l'inosservanza di detto obbligo ha l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Come sancito dalla Corte costituzionale ancora con la sopra citata pronuncia 39 del 2014, *"Si tratta, dunque, di effetti - attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati. Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono*



volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti" al fine della tutela della "legalità costituzionale-finanziaria" e "dell'unità economica della Repubblica perseguito [...] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea".

Dall'esame del bilancio di esercizio 2012 e dalla successiva istruttoria sono emerse le seguenti irregolarità e criticità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

Con provvedimento del Direttore generale n. 1636 del 18.11.2013 è stato approvato il bilancio di esercizio 2012, in violazione di quanto disposto dall'art. 31 comma 1, della L.R. n. 43 del 1996, che prevede il termine per l'approvazione al 30 aprile di ogni anno.

La tardiva adozione del bilancio di esercizio 2012 e la omessa trasmissione del documento e dei suoi allegati, nel termine di 10 giorni, alla Giunta Regionale evidenziano non solo una situazione di non conformità a legge, ma costituiscono, altresì, sintomo di non corretto ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche, in quanto privano sia il management dell'Azienda sia l'Amministrazione regionale di un indispensabile strumento di conoscenza e di valutazione per improntare le scelte gestionali a criteri di maggiore efficienza ed economicità sulla base dei risultati economici dell'esercizio concluso.

Non va sottovalutato, infatti, che il puntuale adempimento dell'obbligo di adozione del bilancio di esercizio è essenziale per una corretta attività di programmazione aziendale nell'ambito della procedura di approvazione del preventivo economico per l'anno successivo, in quanto consente all'Ente sanitario (che, come nella fattispecie, abbia chiuso in perdita l'esercizio) di adottare tempestivamente le misure correttive all'uopo suggerite dallo stesso Organo di revisione o dalla Regione e conseguenzialmente ricondurre la gestione in equilibrio nell'osservanza dei vincoli previsti dall'ordinamento a tutela della finanza pubblica.

Nella relazione sul bilancio di esercizio 2012, il Collegio sindacale ha espresso *parere favorevole* con osservazioni relative alla mancata trasmissione, alle scadenze previste, dei modelli dichiarativi (mod.770. Modello Unico 2013 e dichiarazione IVA); ha segnalato, inoltre, che "non sono state rilevate né versate le imposte IRES dell'esercizio e degli esercizi precedenti".

Nel medesimo parere al bilancio il Collegio sindacale ha attestato che "nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del codice civile, durante le quali si è verificata la corretta tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale". Inoltre, con riferimento alle attività di controllo da attuarsi in sede di chiusura d'esercizio al fine di redigere il parere al bilancio attesta la "corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli



previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d.lgs.118/2011”.

Tuttavia, la Sezione rileva che i dati contabili sono risultati nel complesso largamente inattendibili a causa di numerosi elementi di forte criticità, alcuni dei quali peraltro, evidenziati dallo stesso Collegio sindacale nella propria relazione (verbale/parere) quali: carenza di professionalità adeguate in alcuni ruoli amministrativi; mancata contabilizzazione di imposte (IRES) (debiti per imposte non fotografati in bilancio).

Ancora, il Collegio sindacale in sede di relazione (questionario) dichiara:

- che il sistema contabile dell’Azienda (inventari dei cespiti e di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisce la ragionevole sicurezza che il bilancio non è inficiato da errori significativi; Nel contempo non ha segnalato anomalie e carenze nelle fasi che hanno condotto alla redazione del bilancio;
- che le strutture di controllo interno operative presso l’Ente sono: il controllo di gestione (ufficio budget- Unità operative con responsabilità di spesa ed affidamento del budget), sistemi budgetari e i sistemi di contabilità analitica;
- che il sistema di contabilità analitica *non risulta affidabile e non consente le valutazioni cui esso è finalizzato;*
- *che il Piano dei conti non è univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE in contrasto con quanto definito dall’art. 27 del D.lgs.n. 118/201.*



La Sezione sottolinea che il parere favorevole espresso dal Collegio sindacale è privo di una qualsivoglia ragionevolezza, aggravato peraltro dalla attestazione resa dallo stesso Collegio in sede di questionario dove afferma l’inesistenza di gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull’equilibrio del bilancio di esercizio ed ancora attestato la mancanza di gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei libri contabili, nonché mancanza di irregolarità nell’ambito del controllo amministrativo degli atti dallo stesso effettuato.

Su questi presupposti è stato chiesto in sede istruttoria all’Ente di riferire in ordine alle attività conseguenti alle gravi irregolarità segnalate dal Collegio sindacale in sede di relazione al bilancio 2012 e nel contempo chiesto al Collegio sindacale di relazionare sull’attività di vigilanza intrapresa a seguito dei rilievi espressi in sede di relazione e riferire sullo stato di attuazione e sulle conseguenze gestionali derivanti dalle omissioni dei versamenti tributari.

Non sono pervenuti gli esiti delle verifiche effettuate dal Collegio sindacale in relazione al controllo periodico e di revisione del budget ai sensi dell’art. 23, comma 4 della L.R. n.43 del 1996; nonché gli esiti dei controlli contabili svolti dal Collegio sindacale nel corso dell’esercizio 2012 ai sensi dell’art. 3 ter, comma 1, del d.lgs. 502/1992.

Quanto riferito dall’Ente in sede di contraddittorio, conferma la grave irregolarità per l’omessa rilevazione del dato contabile (peraltro non determinata nell’ammontare), l’omessa rilevazione delle voci relative alla sanzione e interessi per ritardato versamento,

l'errata rappresentazione in bilancio per la presenza appunto di irregolarità finanziarie e contabili.

Ciò posto si rileva che nonostante il parere favorevole espresso dal Collegio sindacale sul bilancio di esercizio 2012, l'analisi del bilancio e del questionario evidenzia invece l'incompletezza nella rilevazione dei fatti di gestione, l'inefficienza nella gestione, l'inattendibilità di alcuni dati contabili anche per la mancanza di chiarezza espositiva.

Pertanto, l'informazione contenuta nel documento di bilancio disattende la clausola generale di redazione.

PERDITA

Il bilancio di esercizio 2012 presenta una perdita pari a € 6.174.674,76, non programmata, atteso che il bilancio di previsione chiudeva in pareggio ed inoltre rivela una riduzione sostanziale del patrimonio netto (€ -31.776.784,76).

L'Organo di revisione afferma che il Direttore generale dell'Azienda ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause della perdita senza indicare le modalità di copertura e senza esprimere alcun parere al riguardo.

Si osserva che la relazione sulla gestione del Direttore generale fornisce una sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, ma non chiarisce le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo, né evidenzia le specifiche cause del risultato negativo d'esercizio, identificandole genericamente nei "maggiori rischi e costi derivanti dal fallimento della "Faro assicurazioni" e dai precedenti massimali di assicurazione per cause civili e la relativa franchigia e dal mancato accantonamento nel Bilancio d'esercizio 2011 degli obiettivi di piano non utilizzati e degli oneri straordinari", pertanto si rileva la non coerenza con quanto disposto dagli artt. art. 29 e 30 della L.R. n. 43 del 1996.

Infine, non viene fornita alcuna indicazione in ordine ai mezzi di copertura da cui consegue il mancato rispetto dell'art.30 comma 2 della legge regionale n. 43 del 1996.

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il reddito operativo della gestione caratteristica espone un saldo positivo pari a € 4.542.038,75 sebbene in peggioramento rispetto all'anno 2011 (€ 9.877.381,00) del 54%, legato principalmente alla crescita dei costi della produzione (+2,3%).

Il valore della produzione presenta una variazione dell'1% rispetto alla previsione (€ 221.465.826,00).

In merito alle singole voci del bilancio si osserva che i contributi in conto esercizio (€ 219.274.936,45), sono in lieve aumento (+0,4%) rispetto all'esercizio 2011 (€ 218.484.037,00) e rappresentano il 98% del valore della produzione rivelando l'alto grado di dipendenza dell'Ente dai trasferimenti regionali.

L'analisi presenta una lieve diminuzione (€ -58.216,52) rispetto all'anno 2011 dei contributi in conto esercizio a destinazione indistinta, mentre aumentano i contributi da Regione extrafondo che da € 111.024,00 (esercizio 2011) passano ad € 975.139,97 (+778%) distinti in fondi vincolati per € 418.922,52 e in altri contributi regionali per € 556.217,45.

I dati come rappresentati dal Collegio sindacale e riclassificati secondo il modello CE ministeriale, non concordano con quelli riportati nel modello CE, allegato alla Nota integrativa, dalla quale risultano € 400.000,00 alla voce "rettifica contributi in c/esercizio per destinazione investimenti" (art. 29, comma 1, lett.b) d.lgs. n. 118/2011).

I ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria pari a € 872.395,14, risultano in aumento (+17,76%) rispetto alla previsione (€ 740.813,00), ma in forte diminuzione rispetto all'anno precedente (-54,4%) € 1.913.391,00.

Il valore dei ricavi per prestazioni sanitarie ad aziende pubbliche regionali è pari a € 3.711,21, in notevole diminuzione rispetto all'anno precedente (€ 529.766,00).

L'Ente ha espresso in sede di controdeduzioni, che i ricavi derivanti da prestazioni sanitarie risultano ridotti *"in quanto ricompresa nella mobilità intraregionale e gestita direttamente dalla Regione"*.

Si osserva infatti, che il risultato economico delle aziende non tiene conto dei ricavi e dei costi concernenti la mobilità attiva e passiva in quanto la Regione è il soggetto che dispone delle relative informazioni. Essa in realtà calcola il saldo risultante tra addebiti per compensazione passiva ed accrediti per compensazione attiva, facendolo confluire nel finanziamento indistinto ad incremento o decremento dello stesso a seconda dell'esito della compensazione. (vedi es. DPGR-CA n. 4/2013).

L'analisi del bilancio rivela in termini monetari che la mobilità sanitaria extraregionale, presenta, a livello complessivo, un saldo negativo [(A.4.A.3) pari a € 13.642,94]. Infatti, a fronte di € 3.711,21, le prestazioni fuori regione risultano pari a € 13.642,94.

Segnatamente ai ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate ad altri enti pubblici pari ad € 79.386,58 è stato chiesto in sede istruttoria di dettagliare per singole voci evidenziando il titolo giuridico che ha determinato la prestazione e/o la fornitura.

L'Ente ha fornito solo parzialmente il dettaglio delle singole prestazioni e ha assicurato che le prestazioni risultano da regolare emissione di fattura a carico dei soggetti che hanno usufruito della prestazione, senza tuttavia indicarne il titolo giuridico.

I proventi per prestazioni sanitarie erogate in regime di "intramoenia", pari a € 204.840,55, risultano sottostimati rispetto alla previsione (-2,37%) ed in aumento rispetto all'anno 2011 (€ 199.487,00) +2,7%.

Con deliberazione n. 39/Cs del 24 gennaio 2012 trasmessa in sede di controdeduzioni, la Commissione straordinaria ha provveduto all'integrazione del regolamento riguardante l'Attività libero-professionale intramuraria a seguito del DPGR-CA n. 71 del 4 agosto 2011, successivamente integrata con deliberazione del Direttore



generale n. 1340 del 15 dicembre 2014 (non allegata) a seguito del DPGR-CA n.150 del 16 dicembre 2013.

Il Collegio sindacale attesta che, dalle verifiche effettuate, risultano rispettate le norme contenute nello stesso regolamento; tuttavia non ha trasmesso i verbali riguardanti l'esito delle verifiche effettuate né ha evidenziato eventuali criticità.

Quanto asserito dal Collegio sindacale circa la corretta applicazione delle norme regolamentari è in evidente contrasto con le risultanze della gestione afferente l'attività libero professionale. Infatti la differenza tra i ricavi (€ 204.841,00) per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e i costi (€ 209.847,00) sostenuti per la compartecipazione al personale per l'attività intramoenia non garantisce la copertura di tutti i costi relativi all'attività a carico dell'azienda, che presenta una perdita pari a € 5.006,00 e pertanto, in contrasto con l'art.1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, nella parte in cui prescrive che agli oneri connessi all'attività intramoenia si provvede mediante adeguata determinazione tariffaria in accordo con i professionisti in misura tale da coprire tutti i costi diretti e indiretti compresi quelli connessi all'attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L'attività intramoenia pertanto non deve generare perdite per l'azienda.

In conclusione si osserva che i dati economici, come sopra esposti, non risultano attendibili evidenziando al riguardo come l'inesistenza di una contabilità separata non permetta di monitorare l'equilibrio economico per l'ALPI.

Inoltre, manca una contabilità analitica che garantisca l'idoneità del tariffario ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente ed indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero professionale intramuraria, compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari.


Alla richiesta dei provvedimenti adottati dall'Azienda a seguito del DPGR-CA del 16 dicembre 2013, n. 150 recante il "Piano regionale sull'attività libero-professionale intramuraria (ALPI)" e sulle risultanze della ricognizione straordinaria degli spazi disponibili, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.L. 158/2012, nessuna indicazione è pervenuta al riguardo, così come non si è dato atto di alcun controllo sul corretto svolgimento dell'attività esercitata negli studi professionali.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione, pari a € 219.133.762,31 risultano in crescita del 2,3% rispetto all'anno 2011 (€ 214.209.591) e si scostano dalle previsioni (€ 213.105.062,00) per il 2,83%.

L'analisi del bilancio presenta costi per beni (sanitari e non) pari a € 29.938.532,37 con un incremento del 4,5% rispetto all'anno 2011 (€ 28.643.601,00).

Lo scostamento dei costi per beni risulta lievemente inferiore alla previsione (€ 30.091.381,00) dello 0,5%.



La voce più consistente della spesa per acquisti di beni sanitari è rappresentata dal costo dei prodotti "farmaceutici ed emoderivati" pari a € 17.168.801,07 in aumento rispetto all'anno 2011 (€ 16.503.610,74) del 4,03%.

Sul punto si rimarca la mancata distinzione dei costi nelle sottovoci "Prodotti farmaceutici con AIC" e "prodotti farmaceutici senza AIC", peraltro argomento ritenuto di rilievo da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, piano di rientro.

Al riguardo l'Ente dovrà riferire le iniziative assunte per la corretta contabilizzazione delle voci richiamate, anche in aderenza alle Linee guida regionali.

In ordine all'approvvigionamento di beni e servizi, il Collegio sindacale attesta che l'azienda utilizza la centrale acquisti regionale (S.U.A) e che la percentuale di acquisto dei beni e servizi è pari al 60% sul valore complessivo.

Il Collegio sindacale riferisce in sede di contraddittorio che nessun contratto è stato oggetto di rescissione a seguito della rinegoziazione (art.15, comma 13, lett.b) della legge n. 135/2012) precisando "che molti contratti sono condotti in regime di prorogatio in attesa di procedure di gara".

Il Collegio sindacale afferma che nell'anno 2012 l'approvvigionamento di beni e servizi è avvenuto attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali Regionale di riferimento sebbene tale asserzione sia stata poi rettificata in sede di contraddittorio "rettificare quanto affermato in merito nel questionario l'Azienda non ha fatto ricorso per l'anno 2012 a Convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento". In senso peggiorativo, riferisce sempre in sede di contraddittorio e a rettifica di quanto invece attestato in sede di questionario che "l'Azienda ha proceduto ad acquisti superiori ai prezzi di riferimento".

Al riguardo si richiama l'art.11, comma 4, del d.l. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, nella parte in cui introduce l'obbligo di specifica e motivata relazione per gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli enti sanitari al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento.

I costi delle varie componenti della *spesa farmaceutica* complessiva, come rappresentati in sede di questionario dal Collegio sindacale, rivelano una spesa per distribuzione diretta pari a € 8.589.544,00, spesa per distribuzione per conto pari a € 3.865.011 e spesa per farmacia convenzionata pari a € 33.712.217,00 (inferiore del 6,2% rispetto all'anno 2011: € 35.551.674,00).

Relativamente a questa ultima voce, l'importo di € 33.712.217,00 non risulta coerente con il CE (v.B.2.A.2 "Acquisti serv. Sanitari per farmaceutica convenzionata" il cui valore è pari a € 33.340.120,46).

I costi delle varie componenti della spesa farmaceutica complessiva, come integrati in sede di contraddittorio, rivelano una diminuzione della spesa farmaceutica territoriale complessiva (pari al 4,10%) derivante dalla sommatoria delle varie componenti



(distribuzione diretta, per conto e convenzionata) che, rispetto alla somma di € 48.061.010,00 registrata nell'esercizio 2011, si assesta a € 46.166.772,00 nel 2012.

Le altre componenti di spesa presentano un aumento dello 0,42% rispetto all'anno 2011 (€ 8.553.242) in riferimento alla spesa per la distribuzione diretta, mentre anomala risulta la diminuzione della distribuzione per conto che da € 3.956.094,00 (2011) passa a € 3.865.011,00 (2012).


Il Collegio sindacale non ha indicato, sebbene richiesto, il provvedimento con il quale la Regione, al fine di raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa farmaceutica, ha disposto specifici indirizzi alle Aziende anche con riferimento alla distribuzione diretta dei farmaci. Per questi motivi è stato chiesto all'Ente di indicare i provvedimenti adottati in esecuzione delle direttive regionali tendenti alla razionalizzazione della spesa, i relativi risparmi attesi sulla spesa complessiva farmaceutica e nel contempo, mentre è stato chiesto al Collegio sindacale di riferire su eventuali segnalazioni.

In sede di contraddittorio, l'Ente fornisce un elenco dallo stesso impropriamente definito "provvedimenti" tendenti al contenimento della spesa farmaceutica che l'azienda avrebbe adottato e relativamente ai risparmi ottenuti riferisce "la quantificazione dei risparmi attesi risulta di difficile determinazione".

Si osserva sul punto che la razionalizzazione della spesa farmaceutica è uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale fin dal 2002. Da allora numerose disposizioni hanno introdotto tetti di spesa, sotto forma di percentuale sul finanziamento complessivo, sia per la spesa farmaceutica territoriale, in tutte le sue forme (convenzionata, diretta e per conto), sia per quella ospedaliera. L'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificando l'art. 5 comma 5, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha fissato tali percentuali rispettivamente al 13,1% e al 2,4% per il 2012.

Si rileva inoltre che nel 2012, la Regione Calabria con riferimento al rispetto dell'adempimento in materia di spesa farmaceutica territoriale (tetto del 13,1%) risulta inadempiente avendo fatto registrare un livello di spesa nell'anno 2012, pari al 13,12% del finanziamento. Così come in materia di spesa farmaceutica ospedaliera (tetto del 2,4%), la regione Calabria risulta inadempiente in quanto il livello di spesa per l'anno 2012 è risultato pari al 4,5%.

In sede istruttoria, a seguito peraltro del mancato riscontro nel questionario da parte del Collegio sindacale, è stato chiesto preliminarmente di riferire sull'adeguatezza delle misure di controllo attivate dall'Ente destinate alla verifica sul rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dall'AIFA sull'appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale e ospedaliero, nonché di riferire sui risultati inerenti all'attività di controllo e verifica dallo stesso espletata, anche in ragione di eventuali segnalazioni e criticità emerse a seguito di tale accertamento, di trasmettere la documentazione a supporto delle verifiche effettuate, dallo stesso Collegio sindacale in riferimento particolare a quanto disposto dalla Regione



con DPGR-CA n. 35 dell'11 aprile 2012 "Misure di promozione dell'appropriatezza e razionalizzazione d'uso dei farmaci e relativo monitoraggio...."

Il Collegio sindacale non ha fornito prova dell'avvenuta verifica e controllo espletati né ha relazionato in merito, limitandosi a riferire che "l'azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza in ambito territoriale per come previsto dai DPGR 17/2010, DPGR 35/2012, DPGR 37/2014. Sono state attivate e, ad oggi operative, tutte le iniziative come previste dalle delibere n. 34 del 2012 e n. 37 del 2014.

Le misure adottate relative anche al monitoraggio delle ricette farmaceutiche e alla verifica contabile ed azioni di controllo sull'appropriatezza prescrittiva risultano sufficientemente supportate dall'Azienda".

L'analisi del bilancio presenta valori per acquisti di "beni non sanitari" pari a € 1.090.547,12, in diminuzione rispetto all'anno 2011 del 14% (€ 1.267.967,00).

Gli elementi dei costi più rilevanti riguardano "supporti informatici e cancelleria" (€ 229.739,17) +31,28%, rispetto alla previsione e costi per materiali di manutenzione (€ 78.868,26) +162,89 rispetto alla previsione (€ 30.000,00).

Si rileva, inoltre, che gli acquisti di beni e servizi di cui al DPGR-CA n. 182/2012, superano il tetto di spesa assegnato dalla Regione per il 2012 per un importo pari a € 26.058.000,00.

Gli acquisti di servizi risultano pari a € 85.889.454,07 (+1,20%) rispetto alla previsione (€ 84.867.208,00).

L'aggregato riguarda in prevalenza gli acquisti per servizi sanitari pari ad € 73.203.703,77, in diminuzione (-0,97%) rispetto alla previsione ed in diminuzione del 3% anche rispetto all'anno 2011 (€ 75.442.192,00).

Gli acquisti riguardano le prestazioni sanitarie fornite da privati in regime di convenzione, per l'assistenza di base (€ 21.944.999,70) (-4% rispetto alla previsione) e in diminuzione anche rispetto all'anno 2011 (€ 22.011.150,00).

I costi per gli acquisti dei servizi sanitari per l'assistenza ospedaliera, così come riportati nel conto economico aziendale, sono pari a € 2.344.020,56, in diminuzione rispetto al preventivo 2012 (€ 2.781.000,00) ed in diminuzione del 4,5% rispetto al bilancio di esercizio 2011 (€ 2.455.649,00).

Gli acquisti sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale come da conto economico, presenta un costo pari a € 7.296.874,13 (-14,34% rispetto alla previsione pari a € 8.518.763,00), in lieve diminuzione rispetto all'esercizio 2011 (-0,5%).

I costi riguardano prevalentemente servizi sanitari erogati da privati, che, come emerge dal conto economico (voce B.2.A.3.5.D), sono pari a € 2.582.617,99, in diminuzione del 24,65% rispetto alla previsione (€ 3.427.455,00), mentre presentano un aumento del 12% rispetto all'esercizio 2011 (€ 2.269.266,61).

I costi per servizi sanitari specialistici erogati da "case di cura private", pari a € 979.544,93 (-20,38% rispetto al preventivo € 1.230.308,00) presentano una diminuzione dell'8% rispetto all'anno 2011 (€ 1.053.378,61).



Su queste risultanze ed in riferimento ai diversi provvedimenti regionali con i quali sono stati determinati il tetto di spesa (DD.PP.GG.RR nn. 188 e 189 del 2012) anche ai fini del contenimento e riduzione della spesa in applicazione dell'art. 15, comma 14 del D.L 6 luglio 2012 n. 95 come convertito nella legge n. 135/2012, il Collegio sindacale afferma, in sede di questionario, che l'erogazione dei servizi da parte degli operatori privati accreditati, è stata resa nel rispetto dei budget e dei volumi massimi preventivamente stabiliti e secondo contratto singolarmente sottoscritto. A tale proposito è stato chiesto di riferire sui risultati gestionali ottenuti rispetto della programmazione sia regionale che aziendale.

Il Collegio sindacale ha segnalato la presenza di contenziosi da parte di operatori privati accreditati, senza tuttavia indicare, per come specificatamente richiesto, l'entità complessiva presunta dei contenziosi in essere al 31.12.2012.

Al riguardo è stato chiesto all'Ente e al Collegio sindacale di riferire se l'esistenza dei contenziosi segnalati, con gli erogatori privati dipende da prestazioni erogate in assenza di specifici accordi contrattuali, oppure nel caso che quest'ultimi siano stati sottoscritti per prestazioni eseguite eccedenti i tetti di spesa indicati nei singoli contratti.

Nessun riscontro *adeguato* alla richiesta è pervenuto.

Segnatamente ai vincoli di *spesa per incarichi di consulenza*, studio e ricerca, è stato chiesto in sede istruttoria all'Ente e al Collegio sindacale di attestare la spesa sostenuta nell'esercizio 2009. Tale precisazione si è resa necessaria sia in riferimento alle osservazioni espresse dalla Regione (DPGR-CA n. 6 del 4 febbraio 2014) in sede di approvazione del Rendiconto 2012, sia in riferimento ai dati ricavabili dal CE, da cui risultano costi per altre consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato (€ 81.780,87 [-28,43% anno 2011]) e non sanitarie (€ 52.938,64 [+54,35% anno 2011]) non coerenti quindi con il contenimento della spesa sostenuta nella misura del 20% rispetto all'anno 2009 (art.6, comma 7, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. con legge n. 122/2010).

L'art. 6 comma 7 del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, prevede che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti finanziari sopra indicati costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Nessun chiarimento è pervenuto sulla questione evidenziata né dall'Ente né parte del Collegio sindacale.

La Sezione, nel richiamare gli organi di amministrazione e di controllo dell'Azienda all'adempimento dei propri obblighi di comunicazione nei confronti della Corte dei conti, ribadisce che, al di là delle eventuali scelte gestionali adottate, l'ASP deve provvedere al



conseguimento dei descritti risparmi, anche in considerazione delle nuove misure di contenimento di cui al recente decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89.

PERSONALE

In sede istruttoria, anche a seguito della mancata risposta da parte del Collegio sindacale nel questionario, è stato chiesto:

- se nel costo del personale fossero compresi i fondi per la retribuzione di risultato, maturata nel corso del 2012 ma ancora non corrisposta;
- se la corretta costituzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, fosse rispettosa degli indirizzi di coordinamento regionale e dei limiti fissati dai CCNL e della relativa certificazione di compatibilità al bilancio e alle norme del CCNL, da parte del Collegio sindacale, evidenziando l'eventuale presenza di osservazioni derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 40/bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001.



L'Ente in sede di controdeduzioni e il Collegio sindacale ad integrazione, riferiscono ognuno per quanto di competenza, che la determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa è rispettosa degli indirizzi di coordinamento regionale e dei limiti fissati dai CCNL di riferimento ed inoltre che nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato maturata nel corso del 2012, ma ancora non corrisposta.

Quanto agli oneri relativi alla contrattazione integrativa riferiti all'esercizio di competenza, l'Ente e il Collegio sindacale hanno indicato in modo sintetico e non consono alle richieste, l'importo di € 16.349.680,20 specificando "così come quantificati dall'ufficio risorse umane, oltre oneri ed IRAP stimati rispettivamente in € 4.519.305,64 ed € 1.389.722,82 per un costo complessivo di € 22.258.708,66".

Nella risposta istruttoria il Collegio sindacale evidenzia fra l'altro l'impossibilità del rilascio della certificazione di compatibilità a seguito della mancata costituzione dei fondi relativi all'anno 2011 da parte dell'Azienda. Inoltre, occorre evidenziare che quanto comunicato dal Collegio sindacale solo in sede di contraddittorio, in ordine alla sostanziale mancanza di un'attività di costituzione dei fondi destinati alla contrattazione (2011) da parte dell'Ente, doveva essere segnalato non solo in sede di questionario, ma rilevato anche in sede di parere espresso sul rendiconto 2012, con conseguente emersione della grave anomalia.

Ciò premesso, l'Ente in sede di controdeduzioni ha trasmesso le delibere del Commissario straordinario nn. 316/C del 15 marzo 2013 relativa alla contrattazione integrativa dell'anno 2012 e n. 89/DG del 4 aprile 2014 contrattazione integrativa 2013, in esito alle quali il Collegio sindacale riferisce che "relativamente alla riduzione operata sui medesimi fondi ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, il Collegio ha preso

atto del corretto operato dell'Azienda in quanto i fondi sono stati determinati nel rispetto della circolare MEF n. 12 del 15/04/2011".

Si fa rilevare che l'art. 9, comma 2bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 dispone che a "decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

La norma (per la cui analisi generale può farsi riferimento alle Deliberazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 51/2011, della Sezione delle Autonomie n. 2/2013, nonché alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011) impone alle amministrazioni pubbliche di mantenere l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio (interpretato dalla giurisprudenza contabile come "fondo per la contrattazione integrativa") entro l'importo destinato agli stessi fini nel 2010 e, comunque, di ridurlo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.


La Circolare Mef-Rgs n. 12 del 15/04/2011 precisa in proposito che il fondo, costituito secondo le regole previste dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nel caso superi il valore di quello determinato per l'anno 2010, va ricondotto a tale importo.

Per quanto concerne poi la riduzione in proporzione alle cessazioni del personale in servizio, la predetta Circolare ritiene che debba essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto a quello relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della riduzione da operarsi sul fondo.

La lettura della circolare ministeriale, confermata dagli orientamenti della giurisprudenza contabile, conferma il valore attribuito al tenore letterale della norma, che fa riferimento al "personale in servizio" (e alla conseguente necessità di riduzione proporzionale in caso di cessazione), non al personale idealmente presente in dotazione organica o a quello determinato in base ai fabbisogni annuali o triennali.

Appare pertanto necessario che l'Azienda sanitaria proceda alla costituzione definitiva dei fondi per l'anno 2011 (così come per gli anni 2012 e 2013), riducendoli in proporzione al personale cessato dal servizio nel medesimo anno.

Le attestazioni rese dall'Ente e dal Collegio sindacale risultano palesemente dubbie e inconciliabili rispetto a quanto esposto dagli stessi in sede di contraddittorio. Inoltre, in



senso peggiorativo non presentano l'espressione del controllo di cui all'art.9 comma 2 bis della Legge n. 122/2010.

Si ritiene utile richiamare al riguardo il Decreto del Commissario *ad acta* n. 104 del 24 novembre 2014 "*Linee d'indirizzo per la corretta rideterminazione dei fondi contrattuali dell'anno 2014, aventi rilevanza sui costi del personale...*"

Si osserva il ritardo (peraltro reiterato) nella determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa relativi all'anno 2012 (e 2011) per cui si richiama l'Ente al rispetto dei tempi e ad una corretta attività di costituzione dei fondi contrattuali, in modo tale da rendere evidente la loro destinazione in conformità a quanto previsto in tema di limiti di crescita complessiva del trattamento accessorio, e all'obbligo di riduzione dello stesso in misura proporzionale alle cessazioni del personale in servizio, nonché all'osservanza delle disposizioni volte a garantire il contenimento della dinamica retributiva del personale, in un'ottica di riduzione della spesa corrente di funzionamento.

Il Collegio sindacale non ha indicato, per come richiesto, i dati relativi al costo delle prestazioni di lavoro (punto 14), mancanza peraltro reiterata, dal momento che anche la relazione relativa all'anno 2011 non risulta redatta.

Il Collegio sindacale è tenuto alla compilazione della tabella (impostazione triennale 2009/2012), come predisposta in sede di questionario contenente i costi sostenuti relativamente alle tipologie di personale e secondo la tipologia delle singole prestazioni di lavoro, come indicate nella stessa tabella.

In sede di contraddittorio, l'Ente ha trasmesso la tabella richiesta compilata, tuttavia, in modo indecifrabile, incomprensibile e incompleto.

E' necessario richiamare il Collegio sindacale alle proprie funzioni di controllo evidenziando che la mancanza dei dati richiesti impedisce l'attività di verifica e controllo sulla gestione in particolare circa il rispetto di quanto prescritto al comma 28, art. 9 del d.l. n. 78/2010, relativamente alla spesa del personale.

Ancora, il Collegio sindacale non ha riferito circa l'attività di monitoraggio, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa, se l'Ente abbia delegato soggetti esterni (contratti di servizio) per attività che potrebbero essere espletate da personale interno, né ha riferito circa eventuali criticità rilevate nell'ambito dell'attività di verifica.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente e al Collegio sindacale, a causa della mancata risposta da parte di quest'ultimo nel questionario, di riferire se l'Azienda, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, abbia dato attuazione all'art. 2, comma 72, della legge n. 191 del 2009 e relazionare sui provvedimenti aziendali con cui è stato predisposto:

a) il programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno



riferimento anche alle disposizioni recate dall' articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) il provvedimento con il quale sono stati fissati gli eventuali parametri per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del comma 72 della citata legge.

In sede di contraddittorio, l'Ente e il Collegio sindacale hanno comunicato che la Regione Calabria non ha fornito alcun programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente in quanto "commisariata". Esistono, comunque, delle indicazioni operative in ordine all' applicazione dell'art.2, comma 72, della legge n. 191 del 2009.

Quanto espresso dall'Ente desta notevoli perplessità.

Nello specifico si sottolinea come ai sensi dell'art. 3, comma 1^{quater}, del d.l.gs. n. 502/1992 e ss.mm. ii, il Direttore generale è tenuto all'adozione dell'atto aziendale che costituisce la struttura organizzativa interna in funzione del perseguimento dei fini istituzionali e nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali art.3, comma 1^{bis} (d.l.gs.502/1992).

L'atto aziendale è un atto essenziale ai fini sia di un adattamento del modello organizzativo aziendale alle effettive esigenze del territorio e, in ultima istanza, della collettività interessata, sia per un'analisi che conduca a una corretta individuazione dei centri di responsabilità aziendale (in particolare in relazione ai provvedimenti organizzativi eventualmente adottati o in fase di predisposizione, in ordine alla razionalizzazione del numero delle strutture complesse e semplici, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento ed alla riduzione della consistenza organica). Si osserva che, come peraltro evidenziato nelle stesse linee di indirizzo regionali, la razionalizzazione delle strutture complesse e semplici è definito come "prerequisito necessario per la definizione di un piano di ottimizzazione delle risorse umane necessario per raggiungere l'obiettivo del Piano di rientro di contenimento della spesa del personale".

L'aggregato relativo ai "proventi e oneri finanziari", di cui al CE, presenta un saldo negativo pari a € -804.986,28, ben più contenuto rispetto alla previsione (€ - 1.650.000,00) e in diminuzione del 41,7% rispetto all'anno 2011.

Gli oneri sostenuti per interessi passivi sul conto del tesoriere in connessione con la crisi di liquidità, ammontano a € 458.818,40, in diminuzione sia rispetto a quanto previsto (€ 1.000.000,00) sia rispetto all'anno 2011 (€ 764.793,73). La voce "altri" interessi sono pari a € 352.900,76, in diminuzione rispetto alla previsione (€ 650.000,00) sia rispetto all'anno 2011 (€ 610.767,82).

La gestione straordinaria (Proventi e gli oneri straordinari) registra un saldo differenziale negativo pari a € -3.519.646,59. I proventi straordinari, pari a €



1.507.312,09, riflettono sopravvenienze attive pari a € 1.506.874,90 nonché insussistenze del passivo pari a € 2.800.981,42.

L'importo degli oneri straordinari, pari a € 5.026.958,68, rappresenta sopravvenienze passive pari a € 2.225.977,26 e insussistenze dell'attivo pari a € 272,03.

STATO PATRIMONIALE

Il Collegio sindacale ha attestato che i dati di bilancio, come riportati nello stato patrimoniale di cui al prospetto del questionario, concordano con il modello S.P. allegato alla nota integrativa, così come previsto dal d.lgs. n. 118/2011.

Lo Stato Patrimoniale del bilancio descrive le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria rispetto all'esercizio precedente e identifica al 31 dicembre 2012 la consistenza delle attività pari a € 115.345.202,00 diminuite del 5,6% rispetto all'anno 2011 (€ 122.252.348,00).

Il valore complessivo degli ammortamenti indicato nel CE è pari a € 3.129.328,86 (B.10 € 27.066,16 immobilizzazioni immateriali; B.11 € 3.102.262,70 immobilizzazioni materiali), in diminuzione del 14% rispetto all'esercizio 2011 (€ 3.633.632).

La verifica condotta dal Commissario ad acta in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 ha portato a riscontrare differenze contabili sul valore degli ammortamenti.

Per questo motivo è stato chiesto all'Ente, in sede istruttoria, di relazionare sul punto, specificando i correttivi adottati, anche ai fini dell'attendibilità del bilancio.

Si ribadisce che nella Nota integrativa non sono presenti adeguate informazioni complementari in ordine al ricalcolo degli ammortamenti.

Inoltre, è stato chiesto di esplicitare quali effetti abbia avuto il ricalcolo, sul risultato d'esercizio, sulla perdita portata a nuovo e/o su altre voci del Patrimonio Netto, anche a seguito della mancata risposta in sede di questionario da parte del Collegio sindacale (quesito 3.1) a seguito dell'art. 29 lett. b) del D.lgs. 118/2011, come successivamente modificato dall'art.1, comma 36 della Legge n. 228/2012.

Secondo la versione originaria del d. lgs. 118/2011, gli ammortamenti effettuati negli anni 2011 e precedenti venivano esclusi dalla nuova disciplina recata dall'art. 29, lett. b).

La legge di stabilità 2013 ha invece abrogato tale esclusione, stabilendo *l'obbligo del ricalcolo dei fondi di ammortamento all'1.1.2012, attraverso l'applicazione retroattiva delle aliquote contenute nell'art. 3 dello stesso D. Lgs. 118/2011, indipendentemente dalla fonte di finanziamento del cespite.*

La successiva circolare congiunta Ministero Salute e MEF del 25.3.2013, ha precisato che le variazioni derivanti dal ricalcolo non avrebbero dovuto avere effetti sul conto economico 2012, ma essere contabilizzate totalmente nello Stato Patrimoniale 2012 come posta del Patrimonio Netto.

Va ricordato che la regione Calabria, sulla scorta di quanto previsto dalla già citata Circolare Ministero della Salute/MEF del 25.3.2013, aveva fornito con circolare n. 135411/SIAR del 19 aprile 2013, specifiche istruzioni alle Aziende in materia di



trattamento degli effetti contabili derivanti dalle nuove modalità di ricalcolo degli ammortamenti (p.A.3), nonché disposto le informazioni da riportate nella Nota integrativa.

All'articolata richiesta istruttoria, l'Ente molto genericamente e parzialmente ha comunicato relativamente ai rilievi evidenziati dal Commissario ad acta in sede di verifica del bilancio 2012 che "I correttivi sono stati applicati al bilancio di esercizio successivo".

Mentre relativamente agli esiti del ricalcolo degli ammortamenti e agli effetti da questa operazione prodotti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali riferisce "il ricalcolo, così come da indicazioni regionali, ha gravato sulle perdite degli esercizi precedenti, per un importo pari ad € 1.426.614,84". Manca però l'importo del ricalcolo degli ammortamenti che ha gravato sulla perdita degli esercizi precedenti".

"Le aliquote di ammortamento e il trattamento contabile sono quelli previsti dal D. Lgs. 118/2011. Per quelle acquistate con contributi in c/capitale le aliquote sono le stesse previste dal 118/2011 e si è provveduto alla relativa sterilizzazione con i fondi in c/capitale".

L'ammontare delle immobilizzazioni, pari a € 42.354.289, risulta in diminuzione del 9,3% rispetto al 2011 (€ 46.674.694,00).

Tale risultato è conseguenza del decremento (9,3%) delle immobilizzazioni materiali che da € 46.667.666,00 (2011) si assestano nel 2012 a € 42.342.774,00.

Come rileva la nota integrativa, le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico di acquisto al netto delle quote di ammortamento; non risultano effettuate svalutazioni, né risultano iscritte spese incrementative su beni di terzi.

Il Collegio sindacale afferma che le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2012 con contributi in conto esercizio sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'all. n. 3 del d.lgs. n. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale, una quota pari al 20% del contributo utilizzato.


L'attivo circolante, pari a € 72.990.913, risulta in diminuzione del 3,4% rispetto all'anno 2011 (€ 75.577.654,00).

La voce più rappresentativa riguarda i crediti, pari a € 65.831.266,00 (-4,4%, rispetto all'anno 2011 € 68.864.832,00), valutati al presumibile valore di realizzo. La quota prevalente è costituita da crediti a breve termine, vantati nei confronti della Regione per complessivi € 56.621.781,00 di cui € 49.638.587,00 per spesa corrente ed € 6.983.194,00 per versamenti regionali a patrimonio netto.

Relativamente ai crediti vantati da Aziende sanitarie pubbliche i crediti ammontano ad € 1.492.987,00 provenienti dagli dal 2011/2012.

Non figurano fondi per "svalutazione crediti".

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente e al Collegio sindacale, per quanto di competenza, di riferire in ordine al grado di esigibilità di tali crediti, per i quali l'Ente ha ritenuto di non accantonare somme a titolo prudenziale.



Ancora, sono stati chiesti chiarimenti relativamente ai crediti iscritti nel bilancio alla voce "altri crediti" (B.II.7), il cui valore è pari a € 7.687.584,00 (di cui € 1.589.632,00 da privati, € 3.264.970,00 da altri soggetti pubblici ed € 2.832.983,00 altri crediti), in particolare di dettagliare il singolo valore dei crediti specificando la tipologia e l'anno di provenienza, anche nella considerazione della trascurata attività di circolarizzazione, da parte del Collegio sindacale.

L'Ente in sede di contraddittorio riferisce che "Si è ritenuto, che il grado di esigibilità fosse pari al 100% e si è ritenuto di non accantonare somme a titolo prudenziale; mentre relativamente alla richiesta di dettaglio dei crediti anche con riferimento all'anno di provenienza, l'Ente ha comunicato "Il cambio di software dell' Azienda non ha consentito una facile stratificazione del credito. L'Azienda sta provvedendo alla stratificazione e alla verifica".

La Sezione ricorda che, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., espressamente richiamato dal 2012 per i bilanci d'esercizio delle ASL e AO, dal d.lgs. n. 118/2011, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

In particolare, l'art. 2426 del codice civile dispone che i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale secondo il valore presumibile di realizzazione.

La principale funzione dei questionari compilati dal Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, è di verificare, appunto, se il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta sia della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda che del risultato economico dell'esercizio.

L'esistenza e l'esigibilità dei crediti esposti è uno dei principali fattori di criticità dell'attendibilità del bilancio.

A tal fine, recependo le regole della buona prassi contabile delle imprese private, il d.lgs. n. 118/2011 ha imposto di "circolarizzare" le posizioni (cioè di ottenere una conferma esterna) allo scopo di accertare l'esistenza e la completezza dei crediti e debiti esposti in bilancio, in particolare nei confronti della Regione e delle altre Aziende del servizio sanitario regionale.

Le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui si manifestano ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza, sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

Lo scopo del fondo svalutazione crediti, come del monitoraggio legato all'anzianità temporale, è quello di fronteggiare i rischi di perdite su crediti che, com'è noto, vanno poi a inficiare l'equilibrio economico dell'esercizio successivo.

Ciò premesso, la Sezione accerta l'obbligo dell'Azienda di completare il processo di circolarizzazione, nonché di sottoporre a verifica prudenziale il valore di iscrizione dei propri crediti e, ove necessario, provvedere alle relative operazioni di rettifica anche al fine di pervenire al conseguimento del proprio equilibrio finanziario a breve. La regola



dovrebbe dunque essere costituita dall'adozione dei processi di stima individuati dal Principio contabile n. 15.

Il valore delle rimanenze, da bilancio pari a € 5.168.533,00, risulta in aumento rispetto all'anno 2011 (€ 4.190.864,00).

Il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze, come rivela la Nota integrativa, risulta quello della media ponderata, come confermato anche dal Collegio sindacale (verbale del 26 novembre 2013).

Il Collegio sindacale tuttavia, non ha provveduto a quanto richiesto in sede di questionario, ovvero a fornire le informazioni inerenti la valorizzazione delle *rimanenze*, che pertanto devono essere integrate. Le informazioni necessitano anche dell'attestazione del Collegio sindacale, per garantire che la valutazione prevista dall'art. 29, c.1, lett.a) di cui al D.Lgs. 118/2011, sia stata effettivamente applicata.

Inoltre si ribadisce ancora una volta l'incompletezza della Nota integrativa al riguardo, atteso che la tabella (n. 15) non riporta la specifica valorizzazione di "scorte di reparto e di beni "presso terzi per distribuzione per nome e per conto".

Inoltre, è stato chiesto di relazionare in merito all'acquisto dei beni e di riferire sul sistema gestionale del magazzino.

Alle richieste istruttorie, l'Ente ha parzialmente e genericamente replicato che le scorte di reparto sono state conteggiate insieme alle scorte di magazzino e pertanto non erano direttamente individuabili. Non sono presenti beni "presso terzi per la distribuzione in nome e per conto"; relativamente al sistema gestionale di magazzino riferisce che "è stato tracciato mediante operazioni di carico per i prodotti di entrata e scarico per i prodotti in uscita con metodo informatizzato "Programma Eusis magazzino GPI".

Quanto espresso risulta in palese contrasto con quanto garantito circa l'attività di accertamento a campione effettuata dall'Ente per la verifica dell'esistenza fisica dei principali beni materiali, come peraltro confermato dal Collegio sindacale in sede di questionario.

In relazione alla valorizzazione delle rimanenze, si segnala la necessità di porre in essere procedure di controllo idonee ad accertare la ragionevole corrispondenza tra quanto indicato nell'inventario di magazzino e quanto realmente esistente presso i soggetti gestori e depositari dei beni dell'Azienda (farmacie, reparti, magazzini, sedi, altri soggetti esterni).

Si auspica inoltre l'adozione di un adeguato sistema standardizzato di acquisizione, conservazione, gestione e movimentazione dei beni mobili, in particolare quelli sanitari, che consenta una corretta e agevole contabilizzazione delle scorte di magazzino e tenda a limitare il rischio di perdite connesso all'impossibilità di utilizzare i prodotti farmaceutici oltre la data di scadenza.

Al riguardo si rammenta che l'obbligatorietà dell'inventario è contenuta nell'art. 2217 del Codice Civile, il quale prescrive che tale documento debba redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e, successivamente, ogni anno.

Il Principio contabile n. 13, nell'Allegato II, cui si rinvia, individua alcuni accorgimenti procedurali che l'Azienda dovrebbe tenere in considerazione per l'effettuazione dell'inventario fisico, fra cui si ritiene utile ed opportuno ricordare la predisposizione di un programma di conta ben dettagliato, l'assegnazione delle operazioni a personale qualificato e adeguatamente formato, la predisposizione di adeguata documentazione, ecc.

La voce "disponibilità liquide" segna una notevole flessione, passando da € 2.521.957,00 (anno 2011) a € 1.991.113,00 (-21%).

Nessuna motivazione di tale decremento è stata fornita dall'Ente in sede di contraddittorio.

Il Collegio sindacale, segnatamente all'anticipazione di cassa, asserisce che l'Ente ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, che le stesse rispettano il limite dell'ammontare annuo e che il Tesoriere ha provveduto a presentare il proprio rendiconto all'Ente.

In ordine all'istituto dell'anticipazione, cui ha fatto ricorso l'Ente, per € 1.601.347,43 (su un valore iniziale pari a € 1.671.874,889 come rivela l'allegato n.5 della nota integrativa), ha determinato la corresponsione di interessi passivi pari a € 458.818,40, in diminuzione rispetto all'esercizio 2011 (€ 764.793,73).

Al riguardo, come asserito dal Collegio sindacale, il contratto di tesoreria risulterebbe in proroga e per il quale risultano modifiche contrattuali diverse dall'originario contratto scaduto in data 30/06/2012.

Si ricorda che, fermo restando il disposto dell'art. 57, comma 7, del d. lgs. n.163/2006 ("è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli"), la proroga espressa è consentita esclusivamente per il periodo utile a completare le operazioni di selezione del contraente, a condizione che si dimostri, con adeguata motivazione, che non è stato possibile bandire precedentemente la procedura selettiva e che il servizio (o la fornitura) è indispensabile e non possa essere interrotto.

PASSIVITA'

La composizione delle passività espone un Patrimonio netto pari a € -31.776.785,75, con un incremento del 10% rispetto all'anno 2011 (€ -28.836.923,00) che accoglie all'interno la perdita di esercizio pari a € -6.174.675,00.

Tale risultato, come si evince dalla Nota integrativa "...è variato principalmente per effetto delle nuove perdite di esercizio, con una diminuzione complessiva pari a € 6.174.674,76, oltre che per effetto della sterilizzazione dell'esercizio e della relativa quota inerente gli investimenti con contributi in c/esercizio. Il riporto a nuovo dell'utile del precedente esercizio, nonché i finanziamenti per investimenti e l'accantonamento delle quote di contributi in conto esercizio, hanno invece costituito un aumento del patrimonio netto".

Preliminarmente si osserva che il prospetto, come rappresentato dal Collegio sindacale, presenta perdite non coperte al 31.12.2012 pari a € 77.577.372,00 dato che, sebbene coerente con le voci indicate nel Conto del patrimonio, in sede di questionario, non trova corrispondenza con i dati indicati nel bilancio, come peraltro segnalati dalla stessa cella di verifica del questionario.

In sede istruttoria è stato chiesto l'aggiornamento dei dati riguardanti gli ulteriori provvedimenti adottati dalla Regione a copertura delle perdite ed inoltre è stato chiesto al Collegio sindacale di riferire circa gli esiti derivanti dalla propria funzione di accertamento dei contributi per il ripiano delle perdite nonché sulla relativa corrispondenza ai provvedimenti regionali in considerazione del mancato riscontro da parte dello stesso Collegio in sede di questionario.

In sede di contraddittorio, non sono stati integrati i dati richiesti, né il Collegio sindacale ha indicato le motivazioni del mancato accertamento. L'Ente si è limitato ad indicare che "I contributi per ripiano perdite sono quelli effettivamente erogati dalla Regione a tale titolo e con essa riconciliate in sede di discussione del Bilancio. I nuovi contributi incassati nel 2012 ammontano ad €. 6.857.285,44".

La macroclasse "fondi rischi e oneri" (€ 21.945.000,19) come da bilancio (SP), comprende i fondi per rischi pari a € 10.295.130,00 (per cause civili e oneri processuali € 3.871.558,00; per contenzioso dipendenti € 604.126,44; altri fondi € 5.819.445,72). Quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente € 5.708.698,00 e altri fondi oneri € 5.941.172,00.


Non risultano istituiti fondi per imposte differite (B.I), sebbene risultino, come evidenziato anche in sede di contraddittorio dall'Ente e dal Collegio sindacale, "debiti per imposte probabili e incerte nell'ammontare" o nella data di sopravvenienza, a seguito della mancata contabilizzazione di imposte tributarie (2011/2012).

La tabella, come rappresentata dal Collegio sindacale, presenta un fondo per rischi la cui consistenza iniziale è pari a € 7.447.780,00, gli accantonamenti pari a € 4.151.213,00 utilizzo dei fondi € -1.303.862,00 e pertanto una consistenza finale (31.12.2012) pari a € 10.295.130,00.

Alla voce *altri fondi per oneri e spese* risultano quale valore iniziale € 4.268.041,00 accantonamenti pari a € 7.494.615,00 dei quali utilizzati € -112.787,00, valore finale € 11.649.870,00.

Non risulta istituito il fondo rischi per interessi moratori, tenuto conto che a fronte di debiti verso fornitori pari a € 81.303.811, sono stati corrisposti interessi di mora per l'importo di € 352.900,76.

Il Collegio sindacale, nella propria relazione al bilancio (verbale del 26 novembre 2013, pag. 8 e ss.) limitatamente al fondo rischi e oneri, riferisce che la Regione ha verificato lo stato di adeguatezza del fondo, ma l'affermazione è poi *contraddetta* dall'Ente in sede istruttoria.



Ulteriormente attesta l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo. Tuttavia non esprime, sebbene richiesto anche nel questionario, la congruità dello stesso fondo, né il regolare utilizzo dei fondi. Così come non ha ritenuto, all'atto della compilazione del questionario, di dover muovere rilievi e/o osservazioni ritenendo valido il metodo utilizzato dall'Azienda.

A ciò si aggiunga l'estrema sinteticità di quanto riferito dalla Direzione aziendale circa la stima annuale, essendosi limitata ad affermare che il criterio utilizzato per la determinazione dei fondi "è quello storico (valutazione delle sopravvenienze passive verificatesi negli esercizi precedenti)".

L'indeterminatezza delle risultanze contabili inficia la validità stessa del questionario, immediato strumento di verifica della correttezza e attendibilità dei dati di bilancio, ponendo dubbi sull'adeguatezza delle verifiche dell'Organo di controllo e rendendo evidente l'assenza di un autonomo e specifico controllo su tale voce dello SP, la cui adeguata quantificazione è fondamentale ai fini della salvaguardia dell'equilibrio economico-patrimoniale dell'Azienda.

Segnatamente, alla voce "quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente" per € 5.693.698,00, la cui assegnazione Regionale risale all'esercizio 2011 (€ 2.911.698,00 e 2012 (€ 2.782.000,00) e destinata all'acquisto di servizi non sanitari, in sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di comunicare il provvedimento Regionale di assegnazione del contributo (allegando copia) e motivare il mancato utilizzo e le azioni intraprese a seguito delle osservazioni espresse dal Collegio sindacale in sede di rendiconto 2012 (verbale del 26 novembre 2013).

A tale richiesta l'Ente ha esposto in maniera generica che tali contributi regionali non sono stati erogati, senza tuttavia indicare il provvedimento di assegnazione.

Precisamente, all'ulteriore quota non utilizzata di contributi vincolati da privati per l'importo di € 15.000,00, l'Ente ha specificato che trattasi di contributi erogati dall'istituto tesoriere (ma non ancora erogati) per l'acquisto di beni e servizi sanitari.

Tale affermazione non risulta comprensibile e dovrà formare oggetto di opportuno chiarimento da parte dell'Ente.

Gli accantonamenti operati nell'esercizio, come risulta da CE, ammontano a € 11.913.827,96 (di cui € 4.151.212 per fondo rischi, € 268.000,00 per accantonamenti premio operosità (SUMAI), € 2.796.999,78 per accantonamenti quote di contributi vincolati ed € 4.697.615,57 relativamente alla voce altri accantonamenti).

In sede di contraddittorio l'Ente ha chiarito la non corrispondenza del valore (€ 2.796.999,78 CE) con quanto esposto nella N.I. (tab.43 pag. 71) "*non sono stati erroneamente ricompresi i 15 mila euro di cui sopra*".

La Sezione evidenzia ancora una volta che la nota integrativa non risulta esaustiva omettendo informazioni necessarie a conferire chiarezza e completezza al documento di bilancio.

Le ripetute rettifiche ed integrazioni intervenute in sede di contraddittorio da parte dell'Ente e del Collegio sindacale avvalorano ulteriormente la necessità di una più diligente ed efficiente attività di collaborazione.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale ed ammontano complessivamente a € 121.920.078,00, in diminuzione del 10,6% rispetto all'esercizio 2011 (€ 136.384.541,00).

Nella macro-area figurano, tra l'altro, debiti "tributari" pari a € 3.221.188,00 (confermati anche nell'esercizio 2011).

Al riguardo il Collegio sindacale in sede di relazione al rendiconto 2012 (verbale del 26 novembre 2013 - pag. 6) evidenzia l'omessa registrazione contabile dell'IRES di competenza e riferisce che "*risultano debiti per imposte non fotografate in bilancio...*".

In sede istruttoria sono stati chiesti all'Ente e al Collegio sindacale, considerata la mancanza di informazioni della nota integrativa, di riferire e specificare dettagliatamente l'anno di provenienza del debito e le cause nonché di indicare le iniziative gestionali assunte dall'Ente a seguito della grave segnalazione da parte del Collegio sindacale, fornendo ogni utile dettaglio.

Inoltre, è stato chiesto al Collegio sindacale di riferire circa l'esito favorevole o meno delle agevolazioni previste dall'art.56 del D.P.R. 601/73 e, in caso negativo, di indicare le azioni e le segnalazioni eventualmente comunicate all'Ente con l'espressa valutazione del danno stimato sul bilancio (in valore).


L'Ente e il Collegio sindacale, in sede di contraddittorio, riferiscono molto sinteticamente e in modo sbrigativo che "*l'azienda in relazione ai benefici previsti dall'art. 6 del DPR 61/73, su sollecitazione del Collegio sindacale, sta predisponendo interpellò alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per rideterminare con esattezza le imposte IRES dovute dall'Ente*".

La Sezione ritiene che tale *modus operandi* determina il mancato rispetto dei principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente oltre a contrastare con il principio contabile OIC 25 cui si rinvia per la corretta applicazione.

Ciò posto, la Direzione aziendale e il Collegio sindacale, per quanto di rispettiva competenza, dovranno rendere conto dello stato di avanzamento della procedura *de qua* e di adeguamento del bilancio con particolare riguardo alla fase di chiusura della procedura e delle necessarie e opportune misure correttive.

L'esposizione del bilancio evidenzia debiti verso Regione pari a € 2.082.461,0 e verso aziende sanitarie pubbliche per l'importo di € 1.043.184,00.

Il valore dei debiti verso i fornitori, pari ad € 81.303.811,00, presenta una diminuzione del 7,8% rispetto all'esercizio 2011 (€ 88.182.977,00), come rettificati in sede di contraddittorio.



L'ammontare del fondo per interessi moratori è pari a € 2.380.581,00, come confermato in sede di contraddittorio. Sebbene richiesto specificatamente in sede istruttoria, l'Ente e Collegio sindacale non hanno esposto i criteri utilizzati la determinazione del fondo.

L'incompletezza di dati e informazioni in sede di questionario relativi ai debiti verso i fornitori ha reso necessaria l'integrazione di notizie in sede istruttoria. Così come è stato richiesto di specificare le iniziative eventualmente intraprese dall'Azienda e dalla Regione per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e per fare fronte al debito pregresso nonché esprimere il proprio parere in merito e indicare le proposte eventualmente presentate all'Azienda.

Tuttavia, l'Ente e il Collegio sindacale non hanno provveduto all'integrazione di dati e notizie relative ai tempi di pagamento delle obbligazioni assunte dall'ente.

Al riguardo l'Ente ha comunicato ancora una volta che *"a causa del cambio del software dal 2011 al 2012, non ha consentito agli operatori una quantificazione dei ritardi nei pagamenti"*.

Le affermazioni dell'Ente, unitamente a quelle del Collegio sindacale, confermano l'esistenza di un inadeguato sistema contabile che non permette l'efficace monitoraggio della situazione debitoria nei confronti dei fornitori. Inoltre, il fatto che lo stesso non consenta di verificare i tempi di pagamento intercorsi dal ricevimento della fattura e/o prestazione, costituisce sintomo di una situazione anomala, che ha già dato luogo, tra l'altro, a rilevanti contenziosi, nei quali l'Ente è risultato soccombente, con conseguente aggravio di spesa.

Emerge chiaramente la necessità di risoluzione immediata dei problemi legati alla procedura amministrativo-contabile sottostante alla produzione del dato contabile esposto in bilancio, come più volte evidenziato nella presente pronuncia.

Pertanto, è fondamentale che il Collegio sindacale provveda ad effettuare specifici accertamenti di attendibilità e affidabilità delle procedure di contabilizzazione e di verifica dei dati poste in essere dall'Ente ed espliciti le risultanze dei controlli effettuati.

A tale proposito, non è superfluo ricordare la disposizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, che dal 2013 ha previsto l'inserimento del c.d. "indicatore di tempestività dei pagamenti" fra gli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali.

TRASPARENZA

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente e al Collegio sindacale di riferire in merito agli adempimenti di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, è stato chiesto di indicare le modalità di pubblicazione delle informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture



semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure e i relativi atti di conferimento.

Quanto riferito dall'Ente in sede di contraddittorio necessita di integrazioni atteso che non è stata indicata l'adozione dell'apposito Regolamento e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del d.lgs citato, né risulta, da una esplorazione effettuata nell'apposito sito web istituzionale "amministrazione trasparente" dell'Azienda tale importante documento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 174/2013, convertito con L. 213/2012, che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in ordine alle molteplici situazioni di grave irregolarità e criticità rilevate nella parte in diritto che precede e che si intendono qui integralmente riprodotte, è tenuta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e criticità gestionali riscontrate.

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Giunta Regionale, al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, al Commissario straordinario e al Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia;

che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione.

Così deliberato in Catanzaro nella Camera di consiglio del giorno 8 giugno 2015


IL MAGISTRATO RELATORE

F.to dott. Raffaele MAIENZA



IL PRESIDENTE f.f.

F.to dott. Giuseppe Ginestra



Depositata in segreteria il giorno 22/06/2015

Il Direttore di Segreteria

F.to dott.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 26 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria
Catanzaro, 23 GIU. 2015

